

SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 3 "CHIANTI VALDARNO" DEL BACINO PROVINCIALE: ACCORDO TRANSATTIVO TRA PROVINCIA DI FIRENZE, COMUNI ADERENTI AL LOTTO E AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL.

L'anno 2013(duemilatredici), il giorno del mese di dicembre in Firenze, presso la sede della Amministrazione Provinciale di Firenze-Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 1, con la presente scrittura privata,

TRA

PROVINCIA DI FIRENZE, con sede in Firenze in via Cavour 1 , C.F. 80016450480 Partita IVA 0170977039, rappresentata da **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 agosto 1957, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata a firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto provinciale e dal Decreto Presidenziale n. 17/2012 di attuazione dell'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL della Provincia di Firenze, nonché dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA con sede in in , C.F. Partita IVA , rappresentato da , nat a il , che interviene al presente atto nella sua qualifica di , autorizzato alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da , nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO con sede in in , C.F. Partita IVA , rappresentato da , nat a il , che

interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma
del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile;

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI con sede in _____ in _____, C.F.
Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che
interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma
del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile;

COMUNE DI IMPRUNETA con sede in _____, C.F.
Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che
interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma
del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile;

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO con sede in _____ in _____, C.F.
Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che
interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma
del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile;

COMUNE DI REGGELLO con sede in _____ in _____, C.F.
Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che
interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma
del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile;

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO con sede in _____ in _____, C.F.
Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che

interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____, nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA con sede in _____ in _____, C.F. _____ Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____, nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA con sede in _____ in _____, C.F. _____ Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____, nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI PALAGO con sede in _____ in _____, C.F. _____ Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____, nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI PONTASSIEVE con sede in _____ in _____, C.F. _____ Partita IVA _____, rappresentato da _____, nat a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualifica di _____, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da _____, nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO s.c.ar.l., di seguito anche ACV, con sede in Firenze, Viale Dei Cadorna 105 Codice fiscale e Partita IVA 05482680484, in persona del Presidente e pro tempore e Legale Rappresentante Grazzini Luciano, nato a Calenzano il 29 agosto 1953, autorizzato alla firma del presente atto come da ;

PREMESSO in primo luogo:

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 6 febbraio 2009 veniva recepito, ai sensi della Legge Regionale n. 42/98, il "Piano di bilancio della Provincia di Firenze" quale documento di programmazione da porre a base della procedura di evidenza pubblica da espletare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma per il periodo 2010-2015;
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 23 marzo 2009 si approvava lo schema di accordo con i Comuni della Provincia di Firenze per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale, designando la Provincia quale ente per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio da mettersi a gara, sulla base di un solo lotto, comprendente il territorio dei Comuni della Provincia di Firenze, con esclusione di quelli compresi nel Circondario di Empoli;
- che l' accordo, siglato dai Comuni in data 28 maggio 2009, veniva recepito con atto della Giunta Provinciale n. 144/2009 e in data 29 maggio 2009, con atto dirigenziale n. 1832, veniva approvato il bando di gara per l'affidamento del

servizio in oggetto, mediante procedura ristretta a norma dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006;

- che con Deliberazione n. 179 del 31 agosto 2009, preso atto della mancata formalizzazione da parte della Regione Toscana delle risorse disponibili per l'esercizio del TPL e della difficoltà di definire puntualmente gli scenari del sistema tramviario fiorentino e la loro tempistica di attuazione, si dava mandato al Responsabile della Direzione Mobilità e TPL, in primo luogo, di avviare una fase di confronto ulteriore con le Amministrazioni comunali del territorio provinciale, con la Regione Toscana e con il Comune di Firenze, per approfondire gli aspetti relativi agli sviluppi del sistema tramviario e delle infrastrutture di interscambio ai fini della predisposizione del capitolato e degli allegati tecnici ed economici di gara, in secondo luogo di verificare la conseguente necessità di modificare il bando pubblicato, prorogandone i termini di scadenza;

- che con Deliberazione n. 204 del 25 maggio 2010 veniva approvato dalla Giunta Provinciale l'aggiornamento dell'accordo per l'esercizio associato di funzioni amministrative per i servizi di trasporto pubblico locale, stipulato il 28 maggio 2009 e la tabella riepilogativa delle risorse e dei servizi aggiuntivi, da porre a base di gara sulla base degli impegni finanziari assunti dai Comuni interessati;

- che ai sensi della Legge Regionale n. 42/98 l'individuazione dei servizi minimi e relativi standard di qualità, nonché l'attribuzione alla province delle risorse per la realizzazione dei medesimi spetta alla Regione ;

- che a seguito della manovra finanziaria di cui al D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge n.122/2010 e dell'assoluta incertezza sulle risorse da destinare al TPL per l'anno 2011 e successivi, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 628 del 28 giugno 2010 confermava per le sole annualità 2009 e 2010 e 2011 le risorse destinate rispettivamente ai P.U.M. (Progetti di riorganizzazione e valorizzazione servizi) e per la sola annualità 2010 quelle destinate al Trasporto Pubblico Locale, rinviando ad una nuova Conferenza, da concludersi entro il 31 dicembre 2010, la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e le relative risorse, nonché l'individuazione degli elementi essenziali dei nuovi bandi di gara, anche in riferimento alla durata degli affidamenti ;
- che in assenza della programmazione regionale di definizione dei servizi minimi e delle correlate risorse necessarie per far fronte agli impegni che sarebbero conseguiti agli affidamenti, la Giunta Provinciale dava mandato alla Direzione Mobilità e TPL di procedere alla revoca, in autotutela, degli atti della gara;
- che il contratto di servizio per il trasporto Pubblico Locale su gomma – stipulato il 31 marzo 2005, rep. n. 18877 per il Lotto 3 “ Chianti Valdarno “ del bacino della Provincia di Firenze sottoscritto tra la Provincia di Firenze e la Scrl Autolinee Chianti Valdarno, veniva a scadenza il 31 marzo 2010 e l'Amministrazione si avvaleva della facoltà di cui all'art. 3 di detto contratto, di richiedere alla Società consortile affidataria la prosecuzione del servizio, alle condizioni contrattuali in essere, fino al 30 settembre 2010;

- che al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico, alla scadenza anche del periodo di proroga contrattuale, occorre procedere, all'adozione di un provvedimento di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, intanto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 per il quale sussisteva certezza di risorse regionali come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 628/2010;

- che tale provvedimento di emergenza, tra quelle indicate all'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, non poteva che assumere la forma di un'imposizione alla Società consentita fino a quel momento gestore del servizio dell'obbligo di fornire il servizio di trasporto pubblico in quanto *l'aggiudicazione diretta* del servizio *non è proroga consensuale* del contratto, che non essendo predeterminata ab origine negli atti di gara sarebbe equivalsa ad affidamento diretto, imputando al gestore di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui essa era chiamata ad operare, a norma dell'art. 4 bis della legge n. 102/2009;

- che l'art. 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha espressamente riconosciuto alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico, la possibilità di avvalersi, anche in deroga alla disciplina di settore, delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, aggiungendo che ai soggetti aggiudicatari di contratti di servizio ai sensi di detto Regolamento non si

applica l'esclusione dalle procedure concorsuali per la scelta dei gestori del servizio, prevista dal comma 2 lettera a) dell'art. 18 del D.Legislativo n. 422/1997;

- che il provvedimento di emergenza, nella forma dell'imposizione dell'obbligo di servizio, poteva essere adottato dalla Provincia per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza e a valere sulle risorse attribuite alla stessa dalla Regione, mentre per quanto riguarda l'imposizione dell'obbligo per i servizi di competenza dei Comuni, nonché per i servizi integrativi di quelli minimi finanziati dai Comuni con proprie risorse, occorreva che venisse espressamente riconfermata dagli Enti la volontà di procedere a forma associata e conferita delega alla Provincia, venendo, almeno, in difetto, la delegittimazione all'adozione del provvedimento di emergenza per i servizi diversi da quelli di competenza provinciale;

- che la Legge Regionale Toscana 30 luglio 1998 n. 42 che ripartisce le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale tra i vari livelli di governo territoriale, e, secondo l'ambito di esercizio del servizio, all'art. 22 consentiva prima delle modifiche apportate con la legge Regionale n. 65/2010, l'esercizio associato di tali funzioni sulla base di apposita convenzione e la delega delle medesime a favore di uno degli enti;

- che veniva quindi sottoscritto da parte dei Comuni della Provincia, con esclusione di quelli compresi nel Circondario di Empoli, un Protocollo d'intesa in data 30 settembre 2010 per l'esercizio associato dei poteri di imposizione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto locale su gomma, per il periodo

massimo di due anni previsto dall'art. 5 comma 5 del regolamento (CE) 130/2007;

- che la Regione Toscana con Legge n. 65/2010 modificava la Legge n. 42/98 decidendo di individuare un unico lotto per l'intero territorio regionale da affidarsi con procedura di evidenza pubblica, ad un unico gestore;

- che ai sensi dell'art. 90 della legge Regionale n. 65/2010 era previsto che l'affidamento al nuovo gestore dovesse decorrere dal 1° gennaio 2012, ma ancora ad oggi la procedura di gara, in assenza di certezza di risorse del Fondo Nazionale Trasporti, attribuibili alla Regione non è stata espletata;

- che dunque per tutto il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2012 la Provincia di Firenze, anche per delega dei Comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Signano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa ha dunque garantito il servizio in oggetto nel Lotto 3 "Chianti Valdarno" mediante l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl ACV;

- che alla scadenza del biennio previsto dall'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, non essendo a quella data ancora stata espletata dalla Regione Toscana la gara per l'individuazione del gestore unico su base regionale come previsto dalla legge n. 42/98 come modificata dalla legge n. 65/2010, la Provincia ha proseguito nell'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl ATAF & Linea, anche per delega dei Comuni del Lotto 3 "Chianti Valdarno" in forza di una nuova convenzione (registro 258/2012 della Provincia

di Firenze) sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la prosecuzione della gestione associata del servizio di TPL, della durata di un anno a decorrere dal 1° novembre 2012 e comunque fino all'effettiva decorrenza dell'affidamento al nuovo gestore individuato dalla Regione con gara unica;

- che a norma degli artt. 4 e 5 del sopracitato Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi* e tali parametri sono da determinarsi *in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto dei costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché un profitto ragionevole;*

- che la Scarl ACV impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale gli atti di imposizione dell'obbligo di servizio, a partire da quello relativo al periodo 1 gennaio 2011 fino all'atto con cui veniva imposto il servizio per il mese di maggio 2012, nel quantum della compensazione riconosciuta con detti atti per l'effettuazione del servizio;

- che il Tribunale Amministrativo con separate sentenze rigettava i suddetti ricorsi per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario;

- che la Scarl ha comunque proseguito nell'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo dei successivi atti di imposizione dell'obbligo di servizio relativi

al periodo che va dal 1° giugno 2012 al 31 luglio 2013; sempre contestando il quantum della compensazione;

- che le parti sopra costituite, Scarl ACV, Provincia di Firenze e Comuni del Lotto 3 hanno ritenuto di addivenire ad un' accordo transattivo per porre fine al contenzioso pendente e di concordare la compensazione integrativa di quella attualmente corrisposta fino a tutto il 30 giugno 2014, data di presumibile avvio dell'affidamento del servizio da un unico gestore su base regionale;

- che è stato convenuto e accettato dalle parti tutte, di maggiorare di una percentuale del 3% oltre Iva 10% gli importi già liquidati a titolo di compensazione alla Scarl per il periodo 1 gennaio 2011- 31 agosto 2013 e di maggiorare della stessa percentuale gli importi che allo stesso titolo saranno liquidati per il periodo successivo, restando inteso che a partire dal 1 gennaio 2014 gli attuali importi di compensazione dovranno essere maggiorati come usualmente dell'indice di inflazione programmata;

- che il pagamento sarà effettuato dalla Provincia e dagli altri Comuni ciascuno per la quota di competenza con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 del codice civile;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2013, sarà corrisposto alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno l'importo complessivo di Euro 579.712,78 compreso IVA 10%, determinato maggiorando del 3% l'importo liquidato in detto periodo dalla Provincia.

L'importo di Euro 579.712,78 sarà pagato alla Scarl ACV entro il 31 dicembre 2013 come segue:

-Euro 369.037,94 dalla Provincia di Firenze

-Euro 210.674,84 dai Comuni sopra costituiti, ciascuno per la quota risultante dalla tabella allegata sub A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

3) Per il periodo successivo al 31 agosto 2013, la maggiorazione del 3% oltre iva integrativa della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati successivamente a tale data, sarà calcolata sugli importi rendicontati e fatturati entro il 30 settembre 2013, e liquidati anch'essi alla Scarl da parte degli Enti interessati, ciascuno in un'unica soluzione ed entro il termine massimo del 31 gennaio 2014.

Gli importi integrativi della compensazione previsti negli atti di imposizione del servizio, adottati fino al 31 dicembre 2013 e quelli relativi al periodo precedente, non fatturati entro il 30 novembre 2013, saranno liquidati alla Scarl dagli Enti interessati ciascuno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

4) Tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Provincia e dai Comuni, ciascuno per la quota di competenza, con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile. La quota a carico di ciascun Ente sarà determinata, per tutto il periodo e dunque con decorrenza dal 1° settembre 2013, con il criterio di ripartizione indicato all'art. 1 della convenzione Reg. 258/2012 della Provincia di Firenze, con la quale la Provincia stessa e i Comuni del Lotto 3 hanno riconfermato al volontà di gestire in forma associata il servizio.

5) Dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014 gli atti di imposizione del servizio, fermo restando il sistema tariffario attualmente in vigore, prevederanno gli attuali importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio, rivalutati dal 1° gennaio 2014 come di consueto al tasso di inflazione

programmata e la liquidazione di un acconto e di un saldo successivo. La maggiorazione di cui al punto 2 pari al 3% oltre Iva del liquidato, sarà liquidata in due rate : entro il 30 aprile 2014 ed entro il 31 luglio 2014. Detta integrazione sarà ripartita tra gli Enti della gestione associata con il criterio di ripartizione di cui all'art. 1 della convenzione, Reg. 258/2012 della Provincia di Firenze, come sopra già indicato.

6) La Provincia e i Comuni sono esonerati da ogni responsabilità in merito alla ripartizione della stessa a favore delle consorziate della Sgarbi. Le somme che in base al presente accordo transattivo sono dovute per il periodo gennaio 2011-30 giugno 2014. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul c/c dedicato IBAN IT38 0601 600280300001903900000.

7) Autolinee Chianti Valdarno, con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme sopra pattuite rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa.

I ricorsi al TAR avverso gli atti di imposizione d'obbligo di servizio saranno rinunciati con l'adesione delle Amministrazioni alla compensazione di spese di lite, ovvero sarà cessata la materia del contendere sempre ferma rimanendo la compensazione delle spese di lite.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto Autolinee Chianti Valdarno s.c.a.r.l. rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Provincia di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate.

8) Qualora la gara regionale per l'individuazione di un unico gestore del servizio di tpl su gomma per tutta la Toscana, non venga espletata in tempi utili a garantire la decorrenza dell'affidamento dal 1° luglio 2014, le parti

verificheranno entro il 30 aprile 2014 la possibilità di prorogare l' accordo di cui al presente atto.

9) La presente scrittura sarà registrata in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse con oneri a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

BOZZA

TAB. D

Comuni	2011 ATTRIBUITO AL COMUNE IVA Inclusa	2012 ATTRIBUITO AL COMUNE IVA Inclusa	2013 (GEN-AGO) ATTRIBUITO AL COMUNE IVA Inclusa	2011-2012-2013 TOTALE ATTRIBUITO AL COMUNE
Barberino di Mugello	€ 7.913,84	€ 9.713,78	€ 9.406,69	€ 27.034,31
Barberino Val d'Elsa	€ 3.748,74	€ 2.968,75	€ 2.366,34	€ 8.983,83
Borgo San Lorenzo	€ 7.719,56	€ 10.846,70	€ 10.872,29	€ 29.238,55
Dicomano	€ 4.377,87	€ 4.704,74	€ 3.880,80	€ 12.963,41
Figline Valdarno	€ 10.894,44	€ 8.431,31	€ 7.089,05	€ 26.424,80
Firenze	€ 4.144,73	€ 4.450,41	€ 3.671,01	€ 12.266,15
Greve in Chianti	€ 9.343,77	€ 7.214,42	€ 5.907,71	€ 22.465,89
Impruneta	€ 11.351,08	€ 9.331,72	€ 8.435,91	€ 29.118,70
Incisa in Val d'Arno	€ 6.309,70	€ 4.828,54	€ 3.982,91	€ 15.121,16
Londa	€ 2.240,74	€ 2.411,85	€ 1.989,46	€ 6.642,05
Marradi	€ 5.559,63	€ 5.858,00	€ 4.480,09	€ 15.897,72
Palazzuolo sul Senio	€ 2.603,72	€ 2.795,79	€ 2.284,01	€ 7.683,52
Pelago	€ 4.245,67	€ 3.938,98	€ 5.163,68	€ 13.348,33
Pontassieve	€ 8.175,28	€ 7.232,89	€ 8.059,67	€ 23.467,84
Reggello	€ 12.715,80	€ 11.859,67	€ 12.415,99	€ 37.091,47
Rignano sull'Arno	€ 6.693,01	€ 5.308,31	€ 4.252,78	€ 16.254,10
Rufina	€ 5.440,52	€ 5.834,14	€ 4.801,25	€ 16.075,91
San Casciano in Val di Pesa	€ 12.273,34	€ 9.392,25	€ 7.747,38	€ 29.412,97
San Godenzo	€ 1.774,47	€ 1.905,27	€ 1.571,59	€ 5.251,33
San Piero a Sieve	€ 6.869,50	€ 7.434,15	€ 5.981,70	€ 20.385,35
Scarperia	€ 6.294,81	€ 6.765,35	€ 5.580,53	€ 18.640,69
Tavarnelle Val di Pesa	€ 6.454,94	€ 4.939,68	€ 4.074,59	€ 15.469,21
Vaglia	€ 6.058,17	€ 6.478,48	€ 5.249,45	€ 17.786,10
Vicchio	€ 3.225,12	€ 3.463,36	€ 2.856,82	€ 9.545,30
	€ 156.528,45	€ 147.908,54	€ 132.131,70	€ 436.568,68

PROVINCIA DI FIRENZE	2011	2012 2013 (GEN-AGO)	2011-2012- 2013 TOTALE
AMV	€ 106.914,21	€ 104.389,24	€ 290.902,98
ACV	€ 142.496,65	€ 105.407,17	€ 326.800,71
TOTALE (IVA inclusa)	€ 249.410,87	€ 209.796,41	€ 617.703,68
ECONOMIE PROVINCIALI	€ 52.809,17	€ 87.653,20	

Oltre all'importo di euro 617.703,68 la Provincia di Firenze liquiderà gli importi di euro 52.809,17 per l'anno 2011 e di euro 87.653,20 per l'anno 2012